**COMUNE DI FRATTAMAGGIORE**

**Citta Metropolitana di Napoli**

**REVISIONE ED AGGIORNAMENTO ALBI GIUDICI POPOLARI PER CORTI di ASSISE e CORTI di ASSISE di APPELLO BIENNIO 2026 – 2027**

 **IL SINDACO** **Visto**l’art. 21 della legge 10 Aprile 1951, n. 287, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 Maggio 1952, n. 405,recante norma sull’aggiornamento periodico degli albi definitivi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello;

 **Rilevato**che nel corso del corrente anno dovrà essere disposto l’aggiornamento dei predetti albi;

 **INVITA** tutti i cittadini, non ancora iscritti negli albi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della sopra citata legge e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dal successivo art. 12, possono chiedere di essere iscritti negli elenchi integrativi dei giudici popolari per le corti di assise e per le corti di assise di appello, presentando apposita domanda presso questo Comune **entro e non oltre il 31 Luglio 2025** **.**

 REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE **(ART. 9, LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287)** : Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; Buona condotta morale; Età non inferiore ai **trenta anni e non superiore ai sessantacinque**; Titolo di studio di scuola media inferiore.

 REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTE DI ASSISE DI APPELLO **(art. 10, legge 10 aprile** **1951, n. 287**) **I Giudici popolari delle Corti di Assise di Appello**, oltre ai requisiti stabiliti al punto precedente, **devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore**.

 **INCOMPATIBILITA’ CON L’UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE**(ART. 12, LEGGE 10 APRILE 1851, N. 287).

 **Non possono assumere l’ufficio di Giudice popolare:** I Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di esercizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario; Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendenti dallo Stato in attività di servizio;I Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione. CARATTERE OBBLIGATORIO DELL’UFFICIO (art. 11, legge 10 Aprile 1951, n. 287).

 **L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all’esercizio delle funzioni pubbliche** **elettive.**

 Il modulo per la presentazione delle domande è disponibile sul sito: [www.frattamaggiore.asmenet.it](http://www.frattamaggiore.asmenet.it) La domanda, in carta semplice, va inviata tramite: PEC: protocollo.frattamaggiore@asmepec.it;

 Frattamaggiore, 01/04/2025

IL SINDACO

**Dott. Marco Antonio Del  Prete**